Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Deliberazione n. 114

del 05/06/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER LA DEFINIZIONE E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **cinque** del mese di **GIUGNO**, Solita sala delle Adunanze con inizio alle ore **14.00**

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Dott. Ing. Renato Meregalli, Sindaco, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Umberto Sodano ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
RENATO MEREGALLI	SINDACO	X	
PIETRO ROSSI	VICE SINDACO		X
SELENE DIRUPATI	ASSESSORE	X	
MARCO TREMOLADA	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 3 **ASSENTI: 1**

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 114 DEL 05/06/2018

OGGETTO:
LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER LA DEFINIZIONE E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

RICHIAMATE la deliberazioni n. 13 del 28/02/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 26/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020:

VISTA la propria precedente deliberazione n. 114 assunta in data 04.11.2011 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa con la nomina dei componenti e del presidente e che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta comunale;

PREMESSO CHE:
- in data 22/01/2004 veniva sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;
- in data 9 maggio 2006 veniva sottoscritto il Contratto Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il biennio economico 2004/2005;
- in data 11/04/2008 veniva sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il biennio economico 2006/2007;
- in data 31/07/2009 veniva sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il biennio economico 2008-2009;
- in data 04/12/2013 veniva sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato integrativo del Comune di vedano al Lambro, parte normativa triennio 2013 – 2015;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016 – 2018 del comparto Funzioni Locali

RICHIAMATA la determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 169 in data 11/05/2018, con la quale si provvedeva costituzione provvisoria della parte stabile del fondo per le risorse decentrate anno 2018 - (artt. 31 e 32 CCNL 22/01/2004)

DATO ATTO che l’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che la contrattazione decentrata integrativa per la destinazione delle risorse decentrate, ha cadenza annuale;

DATO ATTO che il CCNL 22/01/2004 stabilisce all'art. 31, che “le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito definite come risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti con effetto dal 31/12/2003...” (comma 1) e che “...le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 31, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi...” (comma 2)...omissis...”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, avente ad oggetto: Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che con l'art. 23 commi 2 e 3, che si riporta più sotto, ha modificato il D.Lgs.165/2001 nel seguente modo:
comma 2 - "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.
Comma 3 - Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

DATO ATTO che non opera più la riduzione automatica in misura proporzionale per la riduzione del personale in servizio, ma solamente il rispetto del vincolo del fondo determinato per l'anno 2016;

DATO ATTO altresì che, nell'anno 2014 non erano state operate decurtazioni sull'importo del fondo come costituito, neppure in sede di conguaglio, né nel fondo anno 2015, né, conseguentemente, nel fondo anno 2016, è stata apportata la "decurtazione permanente" di cui al richiamato articolo 1, comma 456 della legge 147/2013, mancando le motivazioni della decurtazione stessa, poiché comparando gli anni 2010-2014 e gli anni 2015-2016, le unità di personale sono rimaste invariate, rispettivamente di 33 e di 32 unità ;

PRESO ATTO dunque che, la base su cui calcolare il fondo 2018 è quella del 2016 che diventa base di calcolo per gli anni successivi;

RITENUTO opportuno, nelle more dell'approvazione di un nuovo contratto collettivo decentrato del Comune di Vedano al Lambro, definire i seguenti indirizzi ed obiettivi per la costituzione del fondo, sulla base del precedente contratto sopra richiamato, ai quali la delegazione trattante si dovrà attenere durante la gestione delle trattative per l'anno 2018:
-costituzione fondo risorse decentrate anno 2018 ai sensi degli artt. 31 e seguenti del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 e del CCNL 21.05.2018 art. 67: criteri generali:

a) costituzione della parte delle risorse stabili applicando il CCNL e confermando gli istituti fissi e ricorrenti del 2018: indennità di comparto, progressioni economiche già in essere, indennità di turno, di maneggio valori e di reperibilità del personale dello Stato Civile:
b) integrazione delle risorse della parte variabile:
-ai sensi del C.C.N.L. 01.04.1999 art. 15 comma 2 e CCNL 21.05.2018 art. 67 comma 4 si provvede ad incrementare le risorse decentrate, per promuovere la produttività e la qualità dei servizi, aumentando il fondo dello 0,84% (limite applicabile in considerazione del limite del fondo 2016, su un limite contrattuale massimo pari ad 1,2%) del monte salari del 1997 (€ 545.635,15) per l'importo di € 4.584,00, tale incremento sarà però effettuato, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del CCNL 01/04/1999 solo dopo l'accertamento preventivo da parte del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio, derivanti sia da processi di razionalizzazione o riorganizzazione, sia dalla espressa previsione di apposito stanziamento in bilancio con destinazione a specifici obiettivi di produttività e di qualità, ovviamente individuati e definiti in via preventiva ed inoltre gli importi di cui sopra, destinati al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, potranno essere liquidati previa verifica, da parte del Nucleo di Valutazione, del conseguimento degli stessi a consuntivo dell'attività svolta, e saranno utilizzati con le caratteristiche e le finalità di cui al citato art. 15 c. 2 CCNL 1/4/1999 e art. 67 comma 4 CCNL 21.05.2018, e con le modalità di cui alla seconda parte del successivo comma 4, che testualmente recitano quanto segue:

"2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
...(omissis)...
4. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.";

- le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 L. 449/97 per quanto previsto dal CCNL 5.10.2001 Art. 4 comma 4 lettera b) e CCNL 21.05.2018 art. 63 comma 3 lettera a), in riferimento a delibera G.C. n. 58 del 10.04.2017, quale accordo di collaborazione fra la SIAS Spa ed il Comune di Vedano al Lambro con scadenza il 31.12.2019 e previste dall'art. 9 del CCDI di cui alla delibera G.C. n.135 del 2/12/2013, sottoscritto in data 4 dicembre 2013, tali somme sono da trattare come previsto dalla vigente normativa sopra richiamata e come previsto dalla determina del Responsabile del Servizio Polizia Locale n. 221 del 18/05/2017;
- le somme ai sensi art. 54 C.C.N.L. 14.09.2000 quale quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di produttività a favore di messi notificatori, e previste dall'art. 8 del CCDI di cui alla delibera G.C. n.135 del 2/12/2013 sottoscritto in data 4 dicembre 2013;
- per gli incentivi tecnici, nelle more dell'approvazione del regolamento che disciplina gli incentivi tecnici di cui all'art 113 del D.Lgs. 50/2016, e conseguente quantificazione, sebbene non debbano essere ricompresi nella spesa per il trattamento economico accessorio del personale ai fini del rispetto del vincolo ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, come accadeva per i vecchi incentivi per le progettazioni interne ex D.Lgs. n.163/2006, ora abrogati, anche le risorse per gli incentivi funzioni tecniche a favore dei dipendenti devono essere inserite nel fondo per le risorse decentrate tra quelle previste da specifiche disposizioni di legge (in quanto, come enunciato dalla Corte: "…previsti da una disposizione di legge speciale, l'art. 113 del D.lgs. n. 50 del 2016"), ai sensi, attualmente,

dell’art. 15, comma 1, lett. k), del CCNL 1/4/1999 (art. 67, comma 3, lett. c), dell’Ipotesi di CCNL 2016-2018 sottoscritta il 21/02/2018);
- le somme relative ai risparmi conseguiti per il lavoro straordinario per l'anno 2017 e le somme non utilizzate o non attribuite, sempre con riferimento al fondo dell'anno 2017, saranno quantificate ed inserite nel fondo 2018;
c) non prevedere alcuna disponibilità per l'istituto delle “progressioni orizzontali”;
d) destinare le risorse di parte stabile e di parte variabile, ove possibile, che residuano dopo il pagamento delle voci consolidate e delle indennità contrattuali di natura remunerativa, alla incentivazione della produttività individuale o di gruppo legata a obiettivi;
e) attenersi scrupolosamente alla vigente normativa in materia di risorse decentrate variabili,

EVIDENZIATO che la presente deliberazione, concretizzandosi quale atto di mero indirizzo, non richiede, ai sensi di quanto dispone l’art. 49, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000. n. 267, i pareri dei responsabili sia in ordine alla regolarità tecnica, sia in ordine a quella contabile, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrate;

VISTO inoltre l’art. 4, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l’azione amministrativa e per la gestione;

A VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
-il D.Lgs 75/2017;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei serviziil
-i C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali

DELIBERA

DI APPROVARE e conseguentemente provvedere ad impartire alla delegazione di parte pubblica le linee di indirizzo riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali da osservare in materia di disciplina delle risorse decentrate, nelle more dell’approvazione del nuovo contratto decentrato integrativo;

DI AUTORIZZARE, sulla base dei contenuti della dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL del 22/1/2004, il Segretario generale, con proprio atto di gestione, a tutti gli adempimenti inerenti alla disciplina dei contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi di lavoro;

DI DARE ATTO che successivamente alla presente deliberazione, verrà richiesta la certificazione preventiva al Revisore Unico dei Conti attestante la corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio e con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario verrà determinato il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. 01.04.1999 e s.m.i. nonchè dell’art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018;

DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell’art. 8 comma 6 del C.C.N.L. 21/05/2018, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente (la Giunta Comunale) può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica (Segretario) alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per l’anno 2018;

DI INFORMARE le OO.SS. ,le R.S.U. ed i Responsabili di Servizio;

DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 114 DEL 05/06/2018

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER LA DEFINIZIONE E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ING. RENATO MEREGALLI	DOTT. UMBERTO SODANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).